

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 5 gennaio 2005.**

Berselli, Bianco Enzo, Contento, Dozzo, Fini, Fiori, Gasparri, Maroni, Marzano, Matteoli, Prestigiacomo, Sospiri, Trupia, Valentino.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 dicembre 2004 é stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in materia di agenti di cambio » (5520).

In data 4 gennaio 2005 é stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

CORONELLA: « Modifiche agli articoli 276, 277 e 278 del codice penale in materia di attentato, offesa alla libertà e al prestigio nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri » (5523).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 28 dicembre 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003 » (5518).

In data 31 dicembre 2004 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini » (5521);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari » (5522).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 dicembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3232. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica ammini-

strazione. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa » (*approvato dal Senato*) (5519).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il « Dossier Mitrokhin » e l'attività d'intelligence italiana.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il « dossier Mitrokhin » e l'attività d'intelligence italiana, con lettere in data 16 dicembre 2004, ha trasmesso la relazione sull'attività istruttoria svolta sull'operazione *Impedian*, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 15 dicembre 2004 (doc. XXIII, n. 10), nonché la relazione di minoranza (doc. XXIII, n. 10-*bis*).

Detti documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 412 del 13-23 dicembre 2004 (doc. VII, n. 549) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle relative norme di attuazione, dalla provincia autonoma di Trento;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Sentenza n. 413 del 13-23 dicembre 2004 (doc. VII, n. 550) con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 314, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 24, quarta comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 414 del 13-23 dicembre 2004 (doc. VII, n. 551) con la quale:

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 72, commi 1, 2 e 3, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli articoli 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli articoli 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

alla V Commissione permanente (Bilancio).

Sentenza n. 427 del 16-29 dicembre 2004 (doc. VII, n. 556) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 6, della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

alla VI Commissione permanente (Finanze).

Sentenza n. 428 del 16-29 dicembre 2004 (doc. VII, n. 557) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, lettera *b*), e 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), agli articoli 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), ed all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla provincia autonoma di Bolzano; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli articoli 8, numeri 2 e 17, 16, 99, 100, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, dalla provincia di Bolzano;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, solle-

vata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli articoli 8, numeri 17 e 18, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all'articolo 4-*bis*, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), dalla provincia di Bolzano;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, lettera *a*), comma 7, lettere *a*) e *d*), comma 8, comma 9, comma 10, lettera *a*), comma 11, lettere *a*) e *b*), e comma 16, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli articoli 8, numeri 17 e 18, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, dalla provincia di Bolzano;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 19, lettera *b*); 4, comma 1, lettera *c-bis*), comma 1-*bis*, comma 1-*ter*, comma 1-*quinqies*, comma 1-*octies*, 5 e 6 del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli articoli 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16, 87 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all'articolo 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla provincia di Bolzano;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in

riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli articoli 8, numeri 17 e 12, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, all'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, ed all'articolo 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla provincia di Bolzano;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli articoli 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla provincia di Bolzano;

alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Sentenza n. 429 del 16-29 dicembre 2004 (doc. VII, n. 558) con la quale:

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26 (Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 » e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 « Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 »), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 1, comma 2, della predetta

legge della regione Veneto n. 26 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 114 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Sentenza n. 430 del 16-29 dicembre 2004 (doc. VII, n. 559) con la quale:

riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la regione Puglia;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Sentenza n. 431. del 16-29 dicembre 2004 (doc. VII, n. 560) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), proposta, in riferimento agli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Veneto;

alla VI Commissione permanente (Finanze).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sotto indicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 29 dicembre 2004, sentenza n. 423 del 16-29 dicembre 2004 (doc. VII, n. 552) con la quale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 2, della pre-

detta legge 27 dicembre 2002 n. 289, limitatamente alle parole « destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità », nonché dell'articolo 46, comma 6, della medesima legge;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 101, della predetta legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle parole « detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 », nonché alle parole « lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale cd i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro »;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 6, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, limitatamente all'inciso « per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie »;

d) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 116 e 117, della legge n. 350 del 2003;

e) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 46, commi 2, salvo quanto disposto nel precedente capo *a)*, 3 e 5 della legge n. 289 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 119, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle regioni Umbria ed Emilia-Romagna (r. ric. numeri 22 e 25 del 2003);

f) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'ar-

ticolo 3, comma 101, salvo quanto disposto nel precedente capo *b)*, della legge n. 350 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 33 del 2004);

g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 6, salvo quanto disposto nel precedente capo *c)*, e, in parte, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 13 del 2004);

h) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 159, della legge n. 350 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 33 del 2004);

i) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 4, della legge n. 289 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalle regioni Umbria ed Emilia-Romagna (r. ric. numeri 22 e 25 del 2003);

alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Con lettera in data 29 dicembre 2004, sentenza n. 424 del 16-29 dicembre 2004 (doc. VII, n. 553), con la quale:

1) dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso promosso dalla regione Toscana nei confronti dell'articolo 90, commi 18, 20 e 22, della legge 27 dicembre 2002 n. 239;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla regione Valle d'Aosta

e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla regione Valle d'Aosta e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Valle d'Aosta;

alla VII Commissione permanente (Cultura).

Con lettera in data 29 dicembre 2004, sentenza n. 425 del 16 – 29 dicembre 2004 (doc. VII, n. 554), con la quale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 17 quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004);

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 20, della predetta legge n. 350 del 2003;

c) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 18, 19 e 20, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Toscana (reg. ric. n. 32 del 2004);

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 21, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Campania (reg. ric. n. 37 del 2004);

e) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 21, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate dalla regione siciliana (reg. ric. n. 28 del 2004) in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli articoli 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale per la regione siciliana di cui al regio-decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla regione Sardegna (reg. ric. n. 29 del 2004) in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli articoli 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 3, all'articolo 3 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 35 del 2004) in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; dalla regione Valle d'Aosta (reg. ric. n. 36 del 2004) in riferimento agli articoli 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;

f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e all'articolo 20 dello statuto speciale per la regione siciliana di cui al regio-decreto

legislativo 15 maggio 1946, n. 455, dalla regione siciliana (reg. ric. n. 28 del 2004);

g) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli articoli 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 3, e all'articolo 3 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, dalla regione Sardegna (reg. ric. n. 29 del 2004);

h) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), e 18, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione, dalla provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 35 del 2004);

i) dichiara non fondate le questioni di legittimità dall'articolo 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli articoli 3, 4 e 48-*bis* dello statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta (reg. ric. n. 36 del 2004);

l) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Marche (reg. ric. n. 31 del 2004);

m) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), e 18, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna (reg. ric. n. 33 del 2004) e Umbria (reg. ric. n. 34 del 2004);

n) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Campania (reg. ric. n. 37 del 2004);

alla V Commissione permanente (Bilancio).

Con lettera in data 29 dicembre 2004, Sentenza n. 426 del 16-29 dicembre 2004 (doc. VII, n. 555) con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore di detto articolo 171-*octies* fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000 n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissioni dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 dicembre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 ottobre 2004, con il quale è autorizzata l'utilizzazione delle economie di spesa realizzate nel comune di Lama dei Peligni (Chieti) sul contributo assegnato per la realizzazione di un sistema di barriere ferma neve e del rimboschimento in località Grotta Ciminiera-Gravara, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2002, recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio) ed alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 dicembre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 ottobre 2004, con il quale è autorizzata l'utilizzazione delle economie di spesa realizzate dal comune di Maggiore (Novara) sul contributo assegnato per i lavori di restauro e risanamento conservativo del cimitero comunale, con il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 20 novembre 2002, recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Comunico che nel mese di dicembre 2004 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 dicembre 2004, pagina 67, seconda colonna, quindicesima riga, dopo il nome: « Nannicini », aggiungere i seguenti: « Lulli, Motta, Guerzoni ».